



# Comune di Pontebba

Provincia di Udine

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

**COPIA**

ANNO 2017  
N. 5 del Reg. Delibere

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE IMU IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017

L'anno 2017, il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 08:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Buzzi Ivan	Sindaco	Assente
Buzzi Sergio	Consigliere	Presente
Anzilutti Anna	Consigliere	Presente
Cappellaro Gian Mario	Consigliere	Presente
De Monte Isabella	Consigliere	Assente
Nassimbeni Sandro	Consigliere	Presente
Maso Maurizio	Consigliere	Assente
Donadelli Arianna	Consigliere	Presente
Baron Dario	Consigliere	Presente
Gitschthaler Rudy	Consigliere	Presente
Buzzi Ivana	Consigliere	Presente
Cipollone Antonio	Consigliere	Assente
Marra Sara	Consigliere	Assente

**Assiste** il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sergio BUZZI nella sua qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

---

---

## ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all'oggetto della presente deliberazione.

Pontebba, li 31/03/2017

Il TPO dell' Area Tributi dell'UTI Canal del Ferro  
Valcanale  
F.to Gianni Linossi

---

---

## ***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all'oggetto della presente deliberazione.

Pontebba, li 31/03/2017

Il TPO dell' Area Economico Finanziaria dell'UTI  
Canal del Ferro Valcanale  
F.to Rag. Patizia Vuerich

---

---

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147/2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO** l'articolo 1 comma 26 della Legge n° 208 del 28/12/2015 e l'articolo 1, comma 42, lettera a), della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, che per gli anni 2016 e 2017 sospendono l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella degli anni precedenti, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nel Comune di Pontebba, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota;

**DATO ATTO** che l'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:

-alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

-ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;

- alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;

- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

**VISTO** l'art. 19 del Regolamento Comunale sull'Imposta Comunale Unica approvato con atto consiliare n° 3/2017 di data odierna che prevede l'estensione dell'esenzione prevista per l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**RICHIAMATO** l'art. 17 del medesimo Regolamento sull'Imposta Comunale Unica sopracitato che al comma 2 sancisce la possibilità di diversificare le aliquote con riferimento alla tipologia ed alla destinazione/utilizzo degli immobili, avuto riguardo a criteri di equità fiscale ed alle esigenze finanziarie del Comune di Pontebba.

**RITENUTO** applicare un'aliquota ridotta per le unità immobiliari abitative possedute dalle ATER al fine di sostenere l'edilizia residenziale pubblica così come previsto anche per l'annualità 2016;

**RITENUTO** applicare un'aliquota ridotta per un'unica unità immobiliare a destinazione abitativa e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 d.l. 201/2011, convertito in L. 214/2011 possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello stato a condizioni che non risulti locata o data in comodato d'uso fatta salva l'esenzione di cui all'art. 9 bis del d.l. 47/2014;

**RITENUTO** altresì applicare un'aliquota ridotta all'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado che la occupano quale abitazione principale e relative pertinenze intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali;

**VISTA** la risoluzione 28/03/2013 n° 5/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze riguardante alcuni chiarimenti in seguito alle modifiche recate dall'art. 1 comma 380 della L.228/2012 in materia di IMU -Imposta Municipale Propria;

**CONSIDERATO** che, nel 2017, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2016;

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

**RICORDATO** che il Comune di Pontebba fa parte, a far data dal 15 aprile 2016, dell'Unione Intercomunale Canal del Ferro-Valcanale in virtù delle disposizioni della L.R. n. 26/2014 e succ. mod. ed integraz. e che l'Unione, a far data dal 1° gennaio 2017, gestisce i servizi tributari ed i servizi finanziari e contabili;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

**VISTI** ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int.;

**UDITI** i seguenti interventi:

- **PRESIDENTE:** invita la rag. Nerina Rossetto, funzionario dell'UTI addetto alla gestione dei servizi tributari, presente in aula, a sedere nei banchi del Consiglio per illustrare l'argomento;

- ROSSETTO: precisa che, stante anche l'estensione normativa all'anno 2017 del divieto di incremento della pressione fiscale locale, il regime delle aliquote IMU è rimasto invariato rispetto all'anno 2016 così come sono rimasti invariati anche il regime delle detrazioni e la scelta di non aumentare l'aliquota da applicarsi agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; dà quindi lettura delle aliquote e della detrazioni contenute nella proposta di deliberazione;

**CON VOTAZIONE** resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:

PRESENTI:8-

FAVOREVOLI:8-

CONTRARI:0-

ASTENUTI:0-

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2017:

**ALIQUOTA ORDINARIA**

**0,91 PER CENTO**

**ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CAT. A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE, COSI' COME DEFINITE DALL'ART. 13, COMMA 2 D.L. 201/2011, CONVERTITO IN L. 214/2011**

**0,5 PER CENTO**

**ALIQUOTA IMMOBILI ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZE POSSEDUTI DALLE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E REGOLARMENTE ASSEGNATI:**

**0,5 PER CENTO**

**ALIQUOTA RIDOTTA DA APPLICARSI AD UN' UNICA UNITA' IMMOBILIARE A DESTINAZIONE ABITATIVA E RELATIVE PERTINENZE COSI' COME DEFINITE DALL'ART. 13, COMMA 2 D.L. 201/2011, CONVERTITO IN L. 214/2011 POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO IN ITALIA DA CITTADINO ITALIANO NON RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO A CONDIZIONI CHE NON RISULTI LOCATA O DATA IN COMODATO D'USO FATTA SALVA L'ESENZIONE DI CUI ALL'ART. 9BIS DEL D. L. 47/2014.**

**0,81 PER CENTO**

**ALIQUOTA RIDOTTA DA APPLICARSI ALL'ABITAZIONE CONCESSA DAL POSSESSORE IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 1° GRADO CHE LA OCCUPANO QUALE ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE INTENDENDOSI COME TALI GLI IMMOBILI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE CATASTALI C/2, C/6 E C/7, NELLA MISURA DI UNA UNITÀ PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI.**

**0,81 PER CENTO**

3. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la **detrazione** per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.=
4. di NON esercitare la facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard da applicarsi agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sui quali, pertanto,

verrà applicata l'aliquota dello 0,76 per cento (aliquota standard fissata dallo Stato per effetto delle riserva del gettito IMU);

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017 ;
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n° 3/2017 di data odierna;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico [www.finanze.it](http://www.finanze.it) entro i termini e con le modalità stabiliti dall'art.13 comma 13-bis del D.L. n° 201 del 2011 convertito in L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Con separata votazione resa per alzata di mano ed avente il seguente risultato

PRESENTI:8-

FAVOREVOLI:8-

CONTRARI:0-

ASTENUTI:0-

## **D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L. R. 21 dell' 11.12.2003.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to Sergio BUZZI

Il Segretario  
F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 04/04/2017 al 19/04/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Pontebba, li 04/04/2017

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to dr.ssa Paola Leschiutta

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2017, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Pontebba, li 04/04/2017

Il Responsabile dell'esecutività  
F.to dr.ssa Paola Leschiutta